

Regolamentazione nazionale

1. Situazione dei titolari di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, che vengono a stabilirsi in Lussemburgo Il Lussemburgo riconosce le patenti rilasciate da altri Stati membri e applica a esse le condizioni di validità vigenti per le patenti lussemburghesi (durata, ritiro, rinnovo, ecc.), dal momento in cui il titolare stabilisce la sua residenza normale in Lussemburgo.

È nell'interesse dei titolari comunicare il possesso di tali patenti all'amministrazione lussemburghese (al servizio delle patenti di guida presso il ministero dei trasporti).

All'arrivo in Lussemburgo, i titolari di patenti rilasciate da altri Stati membri sono pertanto invitati a consegnarne copia conforme all'amministrazione comunale o al Bureau d'Accue il de NAMSA o alle istituzioni comunitarie, che la trasmetteranno al ministero dei trasporti per la registrazione. Il ministero darà comunicazione al titolare dell'avvenuta registrazione.

Questa procedura presenta vantaggi concreti per almeno due ragioni:

- i titolari di una patente lussemburghese sono avvertiti dell'approssimarsi della scadenza del loro documento. Poiché alle patenti di cittadini comunitari residenti in Lussemburgo si applicano le medesime condizioni di validità previste per le patenti lussemburghesi, è nell'interesse dei titolari far registrare i dati relativi alle loro patenti per poter beneficiare di questo servizio e non ritrovarsi un giorno con la patente scaduta;
- ove una patente straniera venga smarrita o rubata, l'amministrazione lussemburghese si riserva la facoltà di rilasciarne un duplicato. A tal fine, deve essere a conoscenza dell'esistenza e dei dati della patente smarrita o rubata poiché, se questi non fossero registrati, dovrebbe aspettare che l'amministrazione straniera competente certifichi le condizioni di validità della patente smarrita o rubata. Ciò comporterebbe un'inutile perdita di tempo per il titolare, il cui unico interesse è entrare quanto prima in possesso di un documento che gli consenta di guidare.

2. Situazione dei titolari di una patente rilasciata da un paese esterno all'Unione europea, che vengono a stabilirsi in Lussemburgo

Una volta stabilita la residenza normale in Lussemburgo, il titolare di una patente rilasciata da un paese terzo ha un anno di tempo per convertirla in patente lussemburghese.

Alla domanda - da presentare al Servizio delle patenti di guida presso il ministero dei trasporti, su uno stampato recante marca da bollo di franchi 500 - vanno allegati i documenti seguenti:

- certificato medico rilasciato da un medico abilitato;
- estratto recente del casellario giudiziale;
- fotografia recente;
- certificato di residenza rilasciato dal comune di residenza.

Il rilascio della patente lussemburghese comporta l'obbligo di restituire la patente straniera, che il ministero dei trasporti provvederà a rispedire alle autorità che l'hanno emessa.

Per le categorie che permettono di guidare camion e autobus (con o senza rimorchio), la conversione della patente è subordinata al superamento di un esame di controllo. Per ottenere una patente di guida, l'interessato deve presentare al Ministero dei Trasporti una domanda da cui risulti cognome e nome, luogo e data di nascita e luogo di residenza abituale.

Il candidato è autorizzato a presentare tale domanda 6 mesi prima della data di compimento dell'età minima prescritta per la guida dei veicoli corrispondenti alla categoria di patente di guida richiesta (vedi scheda LU07983).

Alla domanda dev'essere allegato quanto segue:

- una fotografia recente di 45/35 mm;
- un certificato medico recente redatto da un medico autorizzato utilizzando lo stampato prescritto;
- un estratto recente del casellario giudiziario, se si tratta di una persona che non possiede la nazionalità lussemburghese;
- una marca "Diritto di cancelleria" da applicare sulla domanda da parte del funzionario addetto dell'ufficio del registro;
- la patente di guida straniera, nonché una fotocopia leggibile di quest'ultima;
- un certificato di residenza;
- un attestato di una polizza di assicurazione speciale, se l'apprendimento avviene sul veicolo del candidato.

Per la guida di un veicolo dotato di motore a vapore, alla domanda deve essere inoltre allegato un documento da cui risulti che l'interessato possiede le conoscenze tecniche necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi di sicurezza collegati ai generatori a vapore.

Se si tratta di un minore, la domanda per ottenere la patente di guida deve essere controfirmata dalla persona che ne ha la tutela.

I titolari di patenti di guida straniere valide che richiedono una patente di guida lussemburghese devono presentare, oltre ai documenti suindicati, un certificato da cui risulti la loro residenza in Lussemburgo e consegnare la patente (ovvero le patenti) di guida straniera. Tuttavia, la presentazione del documento n. 3 viene richiesta soltanto in caso di esame o di riesame pratico. Il certificato medico di cui al n. 1 dello stesso articolo non viene richiesto se il richiedente soddisfa alle condizioni mediche minime (vedi scheda LU07985 - Normativa medica).

Le patenti di guida straniere corrispondenti alle categorie lussemburghesi A, B, E 1) e F (vedi scheda LU07982) i cui titolari soddisfano alle condizioni di età suindicate e hanno la residenza abituale in Lussemburgo da almeno tre anni, possono essere convertite senza esame in patenti di guida lussemburghesi. Lo stesso vale per le patenti di guida corrispondenti alle categorie lussemburghesi C, D ed E 2) rilasciate dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea. In vista della trascrizione delle altre patenti di guida straniera, i titolari devono soddisfare alle condizioni di età suindicate e superare un esame di controllo. Tali patenti restano valide per tre mesi a decorrere dal momento in cui i titolari prendono la loro residenza abituale in Lussemburgo.

L'IMPAGINAZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

Sulla patente di guida figura un numero progressivo, la firma del Ministro dei Trasporti o del suo delegato, nonché la firma del titolare. Sul titolo figurano inoltre le seguenti indicazioni: cognome, nome, luogo e data di nascita, data del primo rilascio, data del termine di validità e categorie per le quali il titolo è valido. Inoltre, sulla patente di guida figura la fotografia del titolare e possono figurarvi indicazioni speciali.

N.B. Le patenti di guida rilasciate dopo il 31 dicembre 1995 sono conformi al modello di cui all'allegato della prima direttiva 80/1263/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1980 relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria.

Il titolare di una patente di guida straniera in corso di validità che stabilisce la sua residenza abituale in Lussemburgo è autorizzato a guidare per tre anni nel Granducato autoveicoli a motore e biciclette a motore ausiliario, a condizione che la categoria della patente di guida straniera corrisponda a quella della patente di guida lussemburghese prevista per la guida di tali veicoli.

Una patente di guida straniera non viene riconosciuta se al momento del rilascio il titolare non aveva la sua residenza abituale o la qualità di studente per sei mesi nel paese che ha rilasciato la patente.

LA DURATA DELLA PATENTE DI GUIDA

La patente di guida della categoria A, B o F è valida fino all'età di 50 anni del titolare. La stessa patente di guida può essere rilasciata o rinnovata per un periodo non superiore a 10 anni allorché l'interessato ha un'età compresa fra 40 e 70 anni.

La patente di guida della categoria C o D ha una durata di validità di 10 anni fino all'età di 50 anni del titolare e di 5 anni a decorrere da tale età. Lo stesso vale per la patente di guida da "istruttore".

A decorrere dall'età di 70 anni del titolare, la patente di guida viene rinnovata soltanto per 5 anni; a decorrere dall'età di 75 anni del titolare, la patente di guida della categoria C o D non viene più rinnovata. Tuttavia, i periodi di validità suindicati vanno fino al giorno del compleanno successivo dell'interessato.

La durata di validità della patente di guida della categoria E è identica a quella della patente di guida prevista per la guida del veicolo trattore.

Regolamentazione nazionale: categorie di veicoli

Le patenti di guida rilasciate dopo il 31 dicembre 1985 in Lussemburgo, sono conformi ai modelli di cui alla direttiva 80/1263/CEE del Consiglio. Le patenti di guida rilasciate in precedenza non in base al modello comunitario comprendono le seguenti categorie:

- Categoria A:

1. Motociclette con o senza sidecar;
2. Veicoli automotori per minorato;
3. Biciclette a motore ausiliario.

Tale patente di guida è valida per i veicoli compresi in tale categoria, nonché per trainare un veicolo di peso complessivo inferiore a 150 kg.

Inoltre, la patente di guida della categoria A 1) è valida anche per la categoria A 3).

- Categoria B:

1. Vetture automobili per persone con numero di posti a sedere non superiore a 9, compreso il posto del conducente, il cui peso complessivo massimo autorizzato non superi 3 500 kg, compreso il peso totale massimo autorizzato del rimorchio.
2. Veicoli automotori destinati al trasporto di cose aventi un peso totale massimo autorizzato uguale o inferiore a 3 500 kg, compreso il peso del rimorchio.

Tale patente di guida è valida per i veicoli specificati per tale categoria e per le categorie A 2) e 3), E 1), e F.

- Categoria C:

1. Veicoli automotori destinati al trasporto di cose il cui peso totale massimo autorizzato, compreso il peso del rimorchio, è superiore a 3 500 kg, senza superare i 7 500 kg, indipendentemente dal numero di persone trasportate da tali veicoli.

Vetture automobili per persone, il cui peso totale massimo autorizzato, compreso il peso totale massimo autorizzato del rimorchio, superi i 3 500 kg.

2. Veicoli automotori destinati al trasporto di cose e il cui peso totale massimo autorizzato è superiore a 7 500 kg, compreso il peso del rimorchio, indipendentemente dal numero di persone trasportate da tali veicoli.

Tale patente di guida è valida per i veicoli specialmente indicati per tale categoria e per le categorie A 2) e 3, B, E 1), e F.

Inoltre, la patente di guida della categoria C 1) è valida anche per la categoria C 2), a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni.

- Categoria D: Autobus e autocarri

Tale patente di guida è valida per i veicoli specialmente indicati per tale categoria e per le categorie A 2) e 3), B, C, E 1), e F.

- Categoria E:

1. Rimorchi o semirimorchi il cui peso totale massimo autorizzato è compreso fra 750 e 1 750 kg.

2. Rimorchi o semirimorchi il cui peso totale massimo autorizzato è superiore a 1 750 kg.

Tale patente di guida viene rilasciata solo se il conducente è titolare della patente di guida richiesta per la guida del veicolo trattore.

- Categoria F:

1. Trattori agricoli;

2. Trattori industriali;

3. Macchine automotrici di peso superiore a 400 kg.

Tale patente di guida è valida per i veicoli specialmente previsti per tale categoria e per le categorie A 2) e 3), ed E 1).

Regolamentazione nazionale: età minima

L'età minima è fissata a 16 anni per la guida di un veicolo automotore per minorato, di una bicicletta a motore ausiliario, di un trattore agricolo che circola nel raggio di 15 km dalla fattoria e di una macchina autotrice di peso uguale o inferiore a 400 kg.

Fatte salve le disposizioni che precedono, nessuno può guidare su pubblica via:

1. Se non ha almeno 18 anni:

a) una motocicletta di potenza inferiore o uguale a 25 kW e avente un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

b) un veicolo automotore destinato al trasporto di persone non comprendente più di nove posti a sedere, compreso il posto del conducente;

c) un trattore industriale;

d) un trattore agricolo;

e) una macchina autotrice di peso superiore a 400 kg;

f) un veicolo automotore destinato al trasporto di cose il cui peso totale massimo autorizzato, con o senza rimorchio, è uguale o inferiore a 7 500 kg;

g) un veicolo automotore destinato al trasporto di cose il cui peso totale massimo, con o senza rimorchio, è superiore a 7 500 kg, a condizione che l'interessato sia titolare di un certificato di idoneità professionale da cui risulti il compimento di una formazione come conducente per trasporto di cose su strada, riconosciuto da uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

2. Se non ha almeno 21 anni:

a) un veicolo automotore destinato al trasporto di cose il cui peso totale massimo autorizzato, con o senza rimorchio, è superiore a 7 500 kg, fatte salve le disposizioni di cui al punto 1 precedente;

b) un autobus o un autocarro;

c) una motocicletta di potenza superiore a 25 kW o con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg.



www.vehicle-documents.it

Copyright © World's Vehicle Documents - Tutti i diritti riservati

WORLD'S VEHICLE DOCUMENTS